CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 5

Nei concorsi di nomina a posti di operaio comune permanente (III gruppo), di operaia comune permanente (V gruppo), d'incaricato ed incaricato inferiore delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, previsti dal testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1921-III, n. 2114, e successive, modificazioni, deve essere riservato un decimo dei posti messi a concorso a favore dei candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose che abbiano conseguito l'idoneita'.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	I — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dello Stato
Sezione	I — Impieghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it